

STATUTO

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1 - NATURA, POTESTA' STATUTARIA E REGOLAMENTARE E FUNZIONAMENTO DELL'ENTE.

1. ERDIS è un ente pubblico strumentale della Regione Marche erogatore dei servizi indicati all'articolo 3 della L.R n. 4/2017 ("Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio"), ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale; opera in conformità a quanto stabilito dalla programmazione regionale e in base alle direttive impartite dalla Giunta regionale. Ad ERDIS si applicano, per quanto qui non previsto, le disposizioni di cui alle ll.rr. n. 4/2017 suddetta e n. 13/2004 ("Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale"), nonché la normativa nazionale in materia di enti pubblici strumentali delle Regioni. Il suo funzionamento è regolato inoltre dal presente Statuto e dai regolamenti di organizzazione dell'Ente e di contabilità e contratti, approvati dal Consiglio di amministrazione.

ART. 2 - NOME, SEDE E STEMMA DELL'ENTE

1. ERDIS, ente regionale per il diritto allo studio, ha la propria sede legale e di rappresentanza in Ancona, Via Tiziano, 44 ed ha il seguente stemma:



ART. 3 - FINALITA' E TIPOLOGIA DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI

1. I fini istituzionali di ERDIS consistono nell'attuazione del diritto allo studio universitario, da realizzare in conformità agli obiettivi della programmazione statale e regionale, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, in collaborazione con la Regione, le Università, gli Istituti universitari, gli Istituti superiori di grado universitario, gli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli Istituti tecnici superiori (ITS), l'Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) e gli enti locali.

2. ERDIS, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e dei principi della legislazione nazionale e regionale opera allo scopo di rimuovere gli ostacoli di natura sociale ed economica, che limitino l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso agli studi universitari e si impegna per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i più alti gradi degli studi stessi ed i massimi obiettivi di sviluppo culturale, scientifico e didattico, in osservanza del principio della valorizzazione ed elevazione della persona umana. A tal fine ERDIS emana bandi unici ed approva graduatorie uniche per l'attuazione del diritto allo studio garantendo che tutti gli studenti delle istituzioni marchigiane risultati idonei possano fruire di una borsa di studio, almeno in servizi.

3. Nell'ambito delle proprie competenze istituzionali ed in conformità all'articolo 6 del D.Lgs. n. 68/2012 ed all'art. 3 della L.R. n. 4/2017, ERDIS attua in particolare i seguenti servizi e prestazioni:

- a) borse di studio;
- b) prestiti d'onore e fiduciari;
- c) servizi abitativi;
- d) servizi di ristorazione;
- e) servizi di sostegno e tutoraggio alla mobilità internazionale;
- f) servizi di informazione;
- g) orientamento al lavoro;
- h) interventi a favore di studenti diversamente abili;
- i) facilitazione di trasporto;
- l) assistenza sanitaria di base;
- m) agevolazioni per l'accessibilità e la fruibilità delle attività culturali e ricreative;
- n) agevolazioni per l'accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi;
- o) ogni altro intervento utile al sostegno del diritto allo studio, individuato anche in collaborazione con le istituzioni interessate e, in particolare, con le relative rappresentanze studentesche.

TITOLO SECONDO - GLI ORGANI DELL'ERDIS

ART. 4 – GLI ORGANI

1. Sono organi di ERDIS:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Revisore unico.

2. Per quanto non previsto, agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della L.R. n. 34/1996 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione) e delle leggi statali in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

CAPO I – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 5 – ELEZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione di ERDIS è costituito da cinque componenti di cui:

- a) quattro eletti dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vice Presidente;
- b) uno designato dai Presidenti del consiglio degli studenti delle università marchigiane e dagli equivalenti organi di rappresentanza studentesca degli altri istituti di grado universitario.

2. Il Consiglio-Assemblea legislativa elegge nella medesima seduta:

- a) il Presidente e il Vice Presidente con votazione unica;
- b) due componenti con votazioni separate.

3. Per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente ciascun consigliere vota un solo nome. Risultano eletti, rispettivamente, Presidente e Vice Presidente i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti; a parità di voti si procede al ballottaggio.

4. Gli altri componenti, di cui alla lettera b) del comma 2, sono eletti con voto limitato a uno. Risultano eletti i candidati che, nell'ordine, hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti si procede comunque al ballottaggio.

5. La designazione del rappresentante degli studenti è trasmessa entro trenta giorni dalla richiesta da parte della Regione. Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio di amministrazione è costituito con i componenti eletti dal Consiglio-Assemblea legislativa, salva la successiva integrazione.

6. Il rappresentante degli studenti decade in caso di conseguimento della laurea, di cessazione per qualsiasi causa dall'iscrizione ad un'università avente sede nella regione.

7. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

8. I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica per il periodo di durata della legislatura regionale.

9. Al Presidente del Consiglio di amministrazione di ERDIS è attribuita un'indennità di carica mensile determinata dalla Giunta regionale. Agli altri componenti del Consiglio di amministrazione è attribuito un gettone di presenza nella misura massima prevista dalla L.R. n. 11/2010 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa). Agli stessi spetta altresì il rimborso delle spese documentate così come previsto dalla citata L.R. 11/2010.

ART. 6 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione svolge le seguenti funzioni:

- a) definisce gli obiettivi da conseguire e i programmi annuali e pluriennali di attività dell'Ente, in conformità a quanto stabilito dagli atti di programmazione degli interventi regionali in materia di diritto allo studio di cui agli articoli 5 e 6 della L.R. n. 4/2017;
- b) approva gli strumenti di programmazione e rendicontazione contabile in conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale;
- c) adotta gli atti relativi alle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 7 della L.R. n. 4/2017;
- d) approva lo Statuto;
- e) approva il regolamento di organizzazione dell'Ente ed il regolamento di contabilità e contratti;
- f) quantifica le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle varie attività dell'Ente;
- g) ripartisce all'interno delle articolazioni amministrative dell'Ente le necessarie risorse umane, materiali ed economico-finanziarie;
- h) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- i) delibera sugli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- l) approva gli accordi e le convenzioni previsti dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 7 della L.R. n. 4/2017;
- m) approva la relazione annuale di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 7 della L.R. n. 4/2017;
- n) approva il sistema tariffario di cui alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 7 della L.R. n. 4/2017;
- o) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;
- p) autorizza il direttore alla stipula di convenzioni e contratti;
- q) delibera sull'acquisto e alienazione di beni immobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- r) delibera su eventuali forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse alla gestione degli interventi per il diritto allo studio.

s) individua, ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente, la figura del o dei datori di lavoro.

ART. 7– FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, a seguito di convocazione, che può essere anche in forma telematica, in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità; in via straordinaria su richiesta di almeno due consiglieri.

2. Le riunioni del Consiglio di amministrazione, che possono svolgersi anche telematicamente, sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei partecipanti.

3. Le deliberazioni sono valide se raggiungono la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Su ogni proposta di deliberazione di competenza del Consiglio di Amministrazione il Direttore generale esprime il proprio parere, sotto il profilo della legittimità.

5. Le proposte di deliberazioni sono integrate da un documento istruttorio sottoscritto dal responsabile della fase istruttoria e dal responsabile del procedimento individuato dall'apposito Regolamento sui procedimenti amministrativi oppure dal Direttore Generale e, per gli atti che comportano spesa, dal parere di conformità al budget; i pareri e gli atti istruttori sono allegati ai provvedimenti. Ogni proposta di deliberazione dovrà inoltre essere munita del parere di regolarità tecnica resa dal dirigente competente o in sua assenza dal Responsabile del procedimento.

6. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni ciascun Consigliere di amministrazione ha diritto di ottenere dagli uffici, senza particolari formalità, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato.

7. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore generale di ERDIS con funzioni di segretario. Alle riunioni del Cda può partecipare senza diritto di voto il Revisore unico.

8. Nei casi in cui il Direttore generale non possa espletare le funzioni di segretario le stesse saranno svolte da un altro dirigente o da un dipendente di categoria D dell'ente.

CAPO II – IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

ART. 8 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio;

b) previa autorizzazione espressa del Consiglio di amministrazione, stipula gli accordi e le convenzioni non rientranti nella competenza del Direttore;

c) segnala alla Giunta regionale, anche su indicazione del Direttore, le difformità o gli inadempimenti rispetto a quanto stabilito negli atti di cui agli articoli 5 e 6 della L.R. n. 4/2017.

2. Ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni adottate il Presidente dispone della Funzione Segreteria Generale oppure si avvale di un collegio esterno.

3. Il Presidente o suo delegato è componente della Conferenza regionale per il diritto allo studio di cui all'articolo 15 della L.R. n. 4/2017.

4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza e impedimento temporaneo.

5. In caso di urgenza il Presidente, o in caso di sua vacanza, assenza o impedimento il Vicepresidente può adottare decreti d'urgenza che devono essere ratificati quanto prima dal Cda. In caso di mancata ratifica restano fermi gli eventuali effetti economici prodotti sino alla deliberazione di mancata ratifica.

CAPO III – IL REVISORE UNICO

ART. 9 – NOMINA, FUNZIONI E DURATA

1. Il Revisore unico esercita funzioni di controllo e di verifica contabile ai sensi delle vigenti disposizioni. Il Revisore unico è nominato dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale tra i soggetti iscritti nell'apposito Registro nazionale dei revisori legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e dura in carica tre anni.

2. Al revisore unico è corrisposta una indennità di carica lorda non superiore al 50 per cento del compenso spettante ai componenti del Collegio dei revisori dei conti di cui alla L.R. n. 14/2015 (Riordino della disciplina relativa al Collegio dei Revisori dei conti della Regione Marche).

TITOLO TERZO - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DOTAZIONE ORGANICA – I PRESIDI TERRITORIALI

CAPO I – L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 10 – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'organizzazione e la dotazione organica degli uffici e dei servizi, le modalità concorsuali e i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati dalle disposizioni

normative e regolamentari in materia, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. Il regolamento di organizzazione e gli altri regolamenti attinenti per materia definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di responsabilità delle strutture organizzative, i criteri di valutazione e le modalità di revoca degli incarichi.

3. Negli stessi regolamenti vengono altresì previste forme di indirizzo dell'attività degli uffici, perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarietà tra i vari settori di attività dell'Ente e l'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

CAPO II – LA DOTAZIONE ORGANICA

ART. 11 - IL PERSONALE

1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla L.R n. 4/2017 ERDIS dispone di personale proprio, già dipendente degli ERSU di cui alla L.R n. 38/1996 ("Riordino in materia di diritto allo studio universitario"), trasferito a norma degli articoli 19 e 20.

2. Il personale di ERDIS assegnato funzionalmente alle Università, ai sensi dell'articolo 14 della L.R. n. 4/2017, alla scadenza della convenzione rientra in ERDIS.

3. Al personale di ERDIS è applicato il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, poi comparto delle funzioni locali, ivi comprese le rispettive aree dirigenziali, in base a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016/2018) stipulato in data 13 luglio 2016.

4. Il personale di ERDIS mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento dai disciolti ERSU, nonché l'anzianità di servizio maturata e il trattamento di previdenza dei dipendenti regionali di cui alla L.R. n. 34/1984 ("Trattamento di previdenza dei dipendenti regionali"). Le corrispondenti risorse, in particolare quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, sono gestite da ERDIS.

5. ERDIS costituisce il fondo unico delle risorse del salario accessorio tenendo conto dei fondi costituiti presso ciascun ERSU sulla base degli importi goduti antecedentemente al trasferimento.

6. Il personale a tempo determinato, in servizio presso gli ERSU alla data di entrata in vigore della L.R. n. 4/2017, è mantenuto in servizio in ERDIS fino alla scadenza del contratto di lavoro in essere.

7. La gestione del trattamento economico previdenziale e assistenziale del personale di ERDIS può essere affidata mediante convenzione alla struttura organizzativa regionale competente in materia di personale.

8. Tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 13 della L.R. n. 4/2017, le convenzioni previste dall'articolo 14 sono stipulate previa consultazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative, al fine di stabilire orari di lavoro, modalità di utilizzo delle risorse assegnate, mansioni attribuite.

9. Alla stipula delle convenzioni è previsto il mantenimento della medesima dotazione organica esistente, per garantire gli stessi livelli di servizi erogati da parte dei singoli ERSU soppressi, come previsto dall'art. 7 della L.R. n.4/2017.

10. Le eventuali risorse derivanti dalla riduzione del contributo delle spese del personale, a seguito delle cessazioni a qualsiasi titolo del rapporto di lavoro, fatte salve le eventuali sostituzioni necessarie a garantire la maggiore efficienza delle attività svolte, sono destinate ad incrementare il finanziamento per il diritto allo studio, nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti.

11. Un rappresentante dei lavoratori dipendenti di ERDIS, designato d'intesa dalle segreterie regionali delle organizzazioni sindacali più rappresentative, è componente della Conferenza regionale per il diritto allo studio di cui all'articolo 15 della L.R. n. 4/2017.

ART. 12 – GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

1. ERDIS.:

- garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro;
- individua criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi di legge;
- cura la formazione e l'aggiornamento del personale, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

2. ERDIS pone in essere tutte le azioni per assicurare il benessere organizzativi.

3. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l'ERDIS può conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

ART. 13 – DIRETTORE GENERALE NOMINA E COMPETENZE

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione su designazione della Giunta regionale. La Giunta regionale può designare anche un soggetto esterno, in possesso di laurea, che abbia maturato, con qualifica dirigenziale, un'esperienza almeno quinquennale di direzione di sistemi organizzativi complessi. Il Direttore è nominato a seguito di procedure ad evidenza pubblica ed il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato non superiore a cinque anni. Il

trattamento economico del Direttore è stabilito dalla Giunta regionale entro i limiti massimi di quello applicato ai dirigenti delle strutture organizzative apicali della Giunta regionale. Il Cda stabilisce la durata dell'incarico, ed eventuali altre modalità di svolgimento dell'incarico. All'incarico di Direttore si applicano le disposizioni relative alle incompatibilità e inconfiribilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 ("Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge n. 190/2012"). L'incarico di Direttore è incompatibile con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato nei termini disciplinati dal contratto di lavoro. Ai sensi del 6° comma dell'art. 27 e del 4° comma dell'art 28 della L.R. 20/2001, il conferimento dell'incarico a dipendenti di ERDIS determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio.

2. Il Direttore generale esegue i controlli ed effettua il monitoraggio indicati alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 7 della L.R. n. 4/2017; presenta al Consiglio di amministrazione la proposta di relazione di cui alla lettera d) del medesimo comma e collabora con il Presidente negli adempimenti previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11.

3. Al Direttore generale sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile.

4. Entro il 31 marzo il Direttore generale presenta al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

5. Il Direttore generale, su ogni proposta di deliberazione di competenza del Consiglio di amministrazione, esprime il proprio parere sotto il profilo di legittimità.

6. Il Direttore generale esercita le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e sottoscrive, congiuntamente al Presidente, i relativi verbali.

7. Il Direttore generale o suo delegato è componente della Conferenza regionale per il diritto allo studio di cui all'articolo 15 della L.R. n. 4/2017.

8. Il Direttore Generale può nominare tra i dirigenti e/o i funzionari dell'ente, uno o più Vice Direttori che possano sostituirlo in caso di vacanza assenza o impedimento temporaneo.

9. Il Direttore Generale non ha la funzione di ufficiale rogante;

10. Il Direttore Generale, nel periodo che intercorre tra l'insediamento della nuova legislatura regionale e la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, e comunque in quelle situazioni in cui il Consiglio di amministrazione non possa operare per mancanza del numero legale dei consiglieri determinata da dimissioni od altra causa, può adottare nei casi urgenti dei provvedimenti o decreti straordinari che saranno poi soggetti a ratifica nel primo Consiglio di amministrazione utile.

CAPO III – I PRESIDI TERRITORIALI

ART. 14 – ORGANIZZAZIONE DELL'ERDIS IN PRESIDI

1. ERDIS è organizzato in presidi aventi competenza nel territorio di ciascun disciolto ERSU.
2. A ciascun presidio territoriale può essere preposto un responsabile designato dal Direttore Generale e nominato dal Cda, scelto tra i dirigenti o funzionari di ERDIS dotati di esperienza in campo tecnico e giuridico amministrativo.
Il responsabile del presidio dirige l'attività delle strutture dello stesso presidio ed è responsabile della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie che gli sono assegnate per lo svolgimento delle attività del presidio.
4. L'incarico di responsabile del presidio è conferito per un periodo che sarà stabilito nell'atto di nomina.
5. Al fine di assicurare trasparenza nell'amministrazione delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali e l'efficienza e l'efficacia della gestione, ad ogni presidio è assegnato un proprio budget, che è una partizione del budget unico di ERDIS. Sarà cura del responsabile di presidio, in accordo con l'ufficio preposto al controllo di gestione e con i responsabili delle funzioni trasversali, comunicare annualmente al Direttore Generale ed al Cda l'evoluzione delle situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali ed il grado di allineamento dei valori consuntivi a quelli preventivi, indicandone le cause.
6. Ogni Presidio ha una dotazione organica e conseguente assegnazione di personale equivalente al disciolto ERSU.
7. A ciascun presidio, in aggiunta ai ricavi dalla gestione delle attività nei territori di competenza, sono garantite da ERDIS, per le spese di gestione, le risorse finanziarie suddivise percentualmente secondo l'ultimo trasferimento effettuato dalla Regione Marche ai disciolti ERSU.
8. Il sistema contabile unico darà conto dei risultati di ciascun presidio nell'ambito del bilancio unico di ERDIS.
9. Quanto stabilito ai commi precedenti circa le modalità di ripartizione di personale e di risorse finanziarie sarà applicato, in caso di gestione decentrata, anche per i trasferimenti da effettuarsi verso gli Atenei o altre forme di gestione territoriale previsti dalla presente legge.

TITOLO QUARTO - FINANZA E CONTABILITA'

ART. 15 - MEZZI FINANZIARI

1. Nel rispetto dei principi costituzionali, delle leggi statali e regionali in materia di finanza pubblica e della sua natura di Ente strumentale regionale, ERDIS ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. In particolare, ERDIS dispone delle entrate derivanti da:
 - a) finanziamenti regionali;
 - b) proventi derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio, di cui all'articolo 17 della L.R. n. 4/2017;

- c) proventi derivanti dal gettito della tassa di abilitazione all'esercizio professionale, di cui all'articolo 18 della L.R. n. 4/2017;
- d) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali, nonché delle entrate derivanti dai servizi resi;
- e) tariffazioni dei servizi abitativi e di ristorazione in occasione di corsi estivi organizzati dagli Atenei e dell'attività convegnistica organizzata o comunque legata all'attività didattica delle Università;
- f) dell'utilizzo a favore di altri soggetti pubblici a fini culturali, di turismo scolastico o per soggiorni-studio di studenti universitari;
- g) donazioni, eredità e legati.

Le attività previste ai punti e) ed f) saranno avviate previa stipula di apposite convenzioni, che prevedano la copertura totale dei costi dei servizi a carico dei terzi contraenti e che non comportino riduzioni o intralci nell'erogazione dei servizi agli studenti.

3. ERDIS programma la destinazione delle risorse finanziarie disponibili e le distribuisce sulla base dei trasferimenti effettuati dalla Giunta regionale nell'ultimo triennio e in proporzione al livello medio dei servizi erogati nel medesimo periodo, tenuto conto di quanto attribuito a ciascun ERSU soppresso.

ART. 16 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio di ERDIS è costituito dai beni mobili ed immobili e dalle attrezzature di proprietà dei singoli ERSU all'atto della loro soppressione.

2. ERDIS subentra nella conduzione dei contratti relativi agli immobili utilizzati a qualunque titolo dagli ERSU al momento della loro soppressione.

3. Per gli immobili acquisiti da ERDIS, che alla data di entrata in vigore della L.R. n. 4/2017 erano oggetto di interventi di ristrutturazione e risanamento conservativo, ERDIS stesso istituisce un'apposita gestione stralcio, in base alle modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

4. Le risorse derivanti da eventuali alienazioni di immobili, mobili e attrezzature, di proprietà di ERDIS o della Regione Marche e destinati al diritto allo studio, saranno reinvestite, per la medesima finalità, sul territorio su cui insistono i beni dismessi.

TITOLO QUINTO – VIGILANZA E CONTROLLO

ART. 17 - CONTROLLO SUGLI ATTI

1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti di ERDIS:

- a) statuto;
- b) regolamento di organizzazione e regolamento di contabilità e contratti;
- c) strumenti di programmazione e rendicontazione contabile;
- d) dotazione organica e sue variazioni;
- e) alienazione e acquisto di immobili;

- f) accensioni di mutui e prestiti;
- g) programma annuale di attività;
- h) accordi e convenzioni previsti dalla lettera a), comma 3, articolo 7 della L.R.n. 4/2017.

2. Per quanto non previsto da questa legge, la vigilanza sull'Ente è esercitata dalla Giunta regionale secondo le modalità stabilite dalla L.R. n. 13/2004.

ART. 18 - CONTROLLI DI GESTIONE E DI QUALITA'

1. La verifica dell'attuazione degli obiettivi programmati, nonché dell'efficienza, efficacia ed economicità della gestione, viene effettuata per tramite di appositi Organismi di controllo della Regione.

2. Per i servizi gestiti direttamente da ERDIS o dai presidi territoriali deve essere realizzato un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e delle strutture organizzative dei centri di costo.

3. I costi ed i ricavi dei servizi gestiti in forme diverse da quella diretta devono essere rilevati e dimostrati analiticamente secondo le tecniche della contabilità economica.

4. Per l'esercizio del controllo di gestione ERDIS o il presidio territoriale può avvalersi di professionalità esterne o di società ed organismi specializzati.

5. Nei servizi erogati all'utenza ERDIS definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.

6. Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi viene periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

TITOLO SESTO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 19 - REVISIONE DELLO STATUTO

1. Eventuali revisioni dello statuto sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

2. La revisione dello statuto è deliberata a maggioranza assoluta dei Consiglieri di amministrazione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida, qualora non sia accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente, ed avrà efficacia dal momento dell'entrata in vigore del nuovo statuto.